



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.O.D. 04 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 L.R n. 14/2016.

Spett.le Comune di

Casavatore

Ercolano

Forio

Marano

Sant'Antonio Abate

Villaricca

Capua

Castel Volturno

Maddaloni

Mondragone

San Nicola La Strada

San Marcellino

Pagani

p.c. ARPAC

(sedi provinciali)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0681446 29/10/2018 11,58

Mitt. : 501704 Programma straordinario ai sen...

Dest. : COMUNE DI CASAVATORE PI ALTRI; ARPAC DIREZIONI PROVINCIALI...

Classifica : 5. Fascicolo : 204 del 2018



OGGETTO: Programma Straordinario raccolta differenziata art.45 comma 1
L.R. 14/16. RICHIESTA INTEGRAZIONI

lettera a) della

Egregio Sindaco,

le consegne delle forniture correlate al programma straordinario in oggetto, a seguito di gara d'appalto da parte della centrale acquisti regionale, sono state in buona parte ultimate in tutti i Comuni soggetti beneficiari del programma a meno di alcuni mezzi o attrezzature particolari per i quali si sta completando l'iter amministrativo propedeutico alla consegna.

A tal proposito il progetto operativo di codesto Comune prevede, tra le altre, **la fornitura di impianti di compostaggio con capacità di trattamento fino ad 80 tn/anno** che per essere resi operativi devono rispettare necessariamente alcuni parametri tecnici.

Sulla base dell'istruttoria avente ad oggetto la documentazione tecnica presentata da codesto Comune **non sono emerse specifiche** in ordine alla modalità di gestione e messa in esercizio delle compostiere, al dimensionamento degli impianti nonché ai requisiti dei siti ove allocare gli stessi.



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.O.D. 04 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 L.R n. 14/2016.

Pertanto si precisa che codesto Comune, avendo fatto richiesta di compostiere con capacità di trattamento da 80 tn/anno, **dovrà avvalersi della procedura di cui al comma 7-bis dell'art. 214 TUA**, che per comodità di lettura di seguito si riporta il relativo testo : *"7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".*

In caso di richiesta, da parte di codesto Comune, di più compostiere, si precisa che gli impianti non potranno essere collocati nello stesso sito, ma sarà necessario individuare per ogni compostiera un differente sito. Trattandosi inoltre di un programma straordinario l'area (e/o le aree) deve essere nell'immediata disponibilità del Comune.

Oltre alla gestione diretta degli impianti di compostaggio, in attuazione al D.M. 266 del 29/12/2016, i Comuni possono individuare, per la conduzione degli impianti di compostaggio, Organismi Collettivi mediante procedure ad evidenza pubblica, regolandone il rapporto con apposita Convenzione. In questo caso, **gli impianti gestiti dagli organismi collettivi dovranno avvalersi della procedura di cui all'art. 3 D.M. 266 del 29/12/2016** che per comodità di lettura di seguito si riporta il relativo testo: *"1. L'attività di compostaggio di comunità e' intrapresa dall'organismo collettivo previo invio di una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 al comune territorialmente competente, che ne dà comunicazione all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 2. La segnalazione di cui al comma 1, firmata dal responsabile, e' inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Detta segnalazione e'*

D.G. 17 – U.O.D. 04

Via De Gasperi, 28 – Napoli

E

ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Protocollo N. 0062496/2018 del 30/10/2018



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

U.O.D. 04 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 L.R n. 14/2016.

redatta nel formato di cui all'allegato 1 e alla stessa deve essere allegata la documentazione ivi elencata.

3. La segnalazione di cui al comma 1 contiene il regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo, vincolante per le utenze conferenti. I contenuti minimi del suddetto regolamento sono indicati nell'allegato 2. 4. Le eventuali variazioni in corso di esercizio dell'attività di compostaggio di comunità sono trasmesse al soggetto di cui al comma 1 con le modalità di cui al comma 2."

Gli impianti devono essere localizzati in aree che siano nella disponibilità giuridica dell'Organismo Collettivo individuato e convenzionato dal Comune. Le aree individuate, inoltre, devono essere ubicate nelle immediate vicinanze o al massimo entro 1 km di distanza dalle utenze conferenti. Si fa presente che non è possibile allocare sullo stesso sito più impianti in quanto eccedenti, in termini di capacità, i limiti di cui all'art. 5 comma 1 del DM 266/2017. Il conferimento del rifiuto negli impianti di compostaggio, nel caso di Organismi Collettivi, deve essere effettuato da parte della stessa utenza. Non può essere previsto il servizio di raccolta da parte di un soggetto terzo.

Sia in caso di gestione diretta degli impianti da parte dei Comuni sia di gestione degli stessi attraverso Organi Collettivi si precisa che:

1. le apparecchiature di qualsiasi capacità di trattamento non possono essere allocate nei centri di raccolta autorizzati ai sensi del D.M. 8/04/2008.
2. i Comuni e gli Organismi Collettivi dotati di locali in cui allocare gli impianti di compostaggio ne diano comunicazione alla scrivente Direzione Generale unicamente se tali locali abbiano le seguenti caratteristiche:
 - locale ospitante l'impianto ed il relativo biofiltro
 - deposito coperto per la lavorazione dello strutturante
 - deposito coperto per per la maturazione post- trattamento
 - locale di ricovero e annesso servizio igienico per il personale addetto all'impianto.

Per quanto sopra esposto, al fine di dare concreta attuazione al Programma Straordinario si chiede di inviare a mezzo pec all'indirizzo **uod.501704@pec.regione.campania.it** nel più breve tempo possibile, le informazioni richieste nella scheda allegata relativamente alla localizzazione, al dimensionamento degli spazi individuati per allocare la compostiera e alle dotazioni impiantistiche del sito.

Il Dirigente
dott. Luca Scirman

SCHEDA ALLEGATA ALLA NOTA PROT. _____
INFORMAZIONI TECNICHE

COMUNE DI _____

GESTIONE DIRETTA DEL COMUNE

TIPOLOGIA DI IMPIANTO 8o tn/anno	N. IMPIANTI

GESTIONE ATTRAVERSO ORGANISMI COLLETTIVI

TIPOLOGIA DI IMPIANTO 8o tn/anno	N. IMPIANTI

LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO
(inquadramento territoriale e fotografico)

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA ZONA DI UBICAZIONE DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO

- descrizione dello spazio
- specificare la tipologia di pavimentazione dell'area dove collocare il macchinario
- specificare la tipologia di pavimentazione dell'area destinata al completamento della maturazione del compost
- specificare la tipologia di allaccio di corrente elettrica (industriale e/o domestica)
- specificare se è presente una tettoia o un locale chiuso per la collocazione del macchinario
- specificare le dimensioni dello spazio destinato alla collocazione del macchinario (lunghezza ambiente x profondità ambiente)
- specificare le dimensioni dello spazio destinato alla maturazione del materiale in uscita dal macchinario
- specificare le dimensioni dello spazio destinato alla maturazione del compost in metri quadri
- specificare se è presente un locale di ricovero con annesso servizio igienico per il personale addetto all'impianto

E

ARPA CAMPANIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
Protocollo N.0062496/2018 del 30/10/2018